

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio – art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

Il giudice

Nel procedimento n. 3 del ruolo VG dell'anno 2022, ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 06/04/2022 da parte del sig. **ALDROVANDI Luca** (cf: LDRLCU73P12C312R), nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 02/09/1973 e residente in Reggio Emilia, via L. Van Beethoven n. 116, con il patrocinio dell'avv. Rocco Greco;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Katia Canali, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo lo stesso concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

ritenuto in proposito che dall'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotte e dalle indagini svolte dal Gestore della crisi in ordine all'ammontare dei debiti accumulati dal debitore, può ritenersi che il debitore, astrattamente soggetto alle disposizioni sul fallimento in quanto imprenditore commerciale, non lo sia in concreto perché in possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 legge fall. e, quindi, possa accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge n. 3/2012;

osservato infatti che i limitati ricavi emergenti dalle dichiarazioni dell'ultimo triennio, l'assenza di beni strumentali all'impresa e l'esistenza di debiti per un importo inferiore ad euro 500.000, confermano le conclusioni raggiunte al riguardo dal Gestore della crisi;

rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

ritenuto che il ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Aldrovandi per circa euro 440.000, accumulati principalmente verso Istituti di credito e verso l'Erario per mancato versamento di tributi e imposte;

rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito dalla proprietà di un immobile ad uso abitativo sito in Carpenedolo (BS), via Giovanni Falcone n. 14 (oggetto della procedura esecutiva rge n. 429/2020 pendente avanti al Tribunale di Brescia), da un'autovettura FIAT Multipla tg. DN542JT immatricolata nel maggio 2008, stimabile in circa euro 4.500;

rilevato che l'immobile è attualmente locato alla sorella del debitore ad un canone mensile di euro 250, attualmente distratto in favore della procedura esecutiva predetta;

osservato che prima della presentazione della domanda, il sig. Claudio Aldrovandi, fratello del debitore, si è impegnato per iscritto ad acquistare l'immobile in questione al prezzo di euro 40.000;

rilevato in proposito che l'art. 14-*novies* della legge n. 3/2012 prevede che le vendite debbano essere effettuate dal liquidatore tramite procedure competitive, sulla base di stime effettuate, assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati;

osservato pertanto che la vendita dell'immobile dovrà essere effettuata dal liquidatore tramite procedure competitive, sulla base del valore di perizia indicato in sede esecutiva, eventualmente avvalendosi dell'ivg di Reggio Emilia per la pubblicità secondo lo standard in uso ovvero secondo quanto sarà ritenuto necessario e per la custodia del bene;

rilevato che il liquidatore dovrà quindi provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 14-*novies*, comma 1, il cui contenuto dovrà essere conforme, tra l'altro, alla prescrizione normativa sopra richiamata;

rilevato che il debitore è impiegato part-time a tempo indeterminato presso la ditta Sicilog Srl, con sede in Belpasso (CT), con mansioni di autista e percepisce uno stipendio medio mensile di circa euro 960;

considerato che a norma dell'art. 14 *ter*, comma 6, let. b), come richiamato dall'art. 14 *quinquies*, comma 2, let. f), deve essere stabilito quale parte dello stipendio percepito dal debitore non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;

rilevato, in proposito, che il debitore non ha alcun carico familiare e ha indicato in euro 1.300 mensili circa l'ammontare delle spese necessarie al proprio mantenimento;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

ritenuto quindi che lo stipendio del ricorrente non possa essere ricompreso nella liquidazione;

rilevato che il debitore ha chiesto che l'autovettura di sua proprietà sia esclusa dalla liquidazione poiché necessaria per recarsi al lavoro;

osservato che l'art. 14-*ter* prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 6 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 14-*ter* alla luce della *ratio* che ispira l'intero impianto normativo della legge n. 3/2012 (*favor*

debitoris), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 6, al fine di consentire al debitore di soddisfare evidenti necessità personali, considerato anche il valore esiguo del bene;

ritenuto che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico del sig. **ALDROVANDI Luca** (cf: LDRLCU73P12C312R), nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 02/09/1973 e residente in Reggio Emilia, via L. Van Beethoven n. 116;

II. nomina Liquidatore l'avv. Katia Canali, già nominata Gestore della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

IV. stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di stipendio che non è compresa nella liquidazione, è pari all'intero stipendio percepito;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 *novies* della legge n. 3/2012;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 *sexies* della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 14/04/2022.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati